



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3
DEL 7 LUGLIO 2026

Concernente criticità derivanti dall'art. 8, commi 2 e 3, d.l. n. 19/2026, a seguito della conversione con legge n. 50/2026, recante nuove modalità attuative degli obblighi di pubblicazione del d.lgs. n. 33/2013

Approvato con delibera n. 265 del 7 luglio 2026

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 3 DEL 7 luglio 2026

Approvato con delibera n. 265 del 7. luglio 2026

concernente criticità derivanti dall'art. 8, commi 2 e 3, d.l. n. 19/2026, a seguito della conversione con legge n. 50/2026, recante nuove modalità attuative degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 265 del 7. luglio 2026

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», all'articolo 1, comma 2, lettera f), individua l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) quale soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e, all'articolo 1, comma 2, lettera g), le assegna, tra l'altro, il compito di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. Questa Autorità intende pertanto formulare alcune osservazioni in merito alle criticità nell'assolvimento di alcuni obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 8 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*», convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Ci si riferisce nello specifico all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del citato d.lgs. n. 33/2013 per i quali l'articolo 8 del d.l. n. 19/2026 ha introdotto nuove modalità di attuazione.

Le criticità di seguito illustrate meritano di essere segnalate al Governo e al Parlamento, affinché siano adottate le opportune iniziative legislative.

2. Le modifiche all'attuazione degli obblighi del d.lgs. n. 33/2013 introdotte dal d.l. n. 19/2026

Le disposizioni del d.l. n. 19/2026

Le disposizioni del d.l. n. 19/2026 si collocano nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa connesse all'attuazione del PNRR e riflettono l'orientamento ormai consolidato nella normativa europea e nazionale di ridurre le duplicazioni informative e promuovere l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche.

In particolare, l'articolo 8 del d.l. n. 19/2026, a seguito della conversione con legge n. 50/2026, stabilisce:

– al comma 2 che i soggetti di cui all'articolo 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «*Soldi pubblici*», adempiono agli obblighi previsti dall'art. 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «*Amministrazione trasparente*» (di seguito AT) del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet (Portale) «*Soldi pubblici*»;

- al comma 3 che i medesimi soggetti indicati all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'Allegato B) del d.lgs. n. 33/2013, assolvono ad ulteriori obblighi di trasparenza riportando nella sezione AT del proprio sito un collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013 incisi dal d.l. n. 19/2026

In base all'articolo 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 19/2026, i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, che abbiano trasmesso dati, informazioni e documenti alle banche dati/Portali di cui all'Allegato B), assolvono gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del d.lgs. n. 33/2013 mediante collegamento ipertestuale alle medesime banche dati/Portali.

Nello specifico tali obblighi riguardano i dati e/o documenti concernenti:

- Art. 4-bis *“Trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. La pubblicazione dei dati sui pagamenti è assolta con *link* alla banca dati (*rectius* Portale) *“Soldi pubblici”* (AGID).
- Art. 15 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”*. La pubblicazione dei dati sugli incarichi è assolta mediante *link* alla banca dati *“PerlaPA”* (Dipartimento della Funzione Pubblica).
- Art. 16 *“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”*. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 della citata norma è assolta mediante *link* alla banca dati *“SICO”* (Mef-Rgs IGOP).
- Art. 17 *“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato”*. La pubblicazione dei dati è assolta mediante *link* alle banche dati *“PerlaPa”* e *“SICO”*.
- Art. 18 *“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici”*. La pubblicazione dei dati è assolta mediante *link* alla banca dati *“PerlaPA”* (Dipartimento della Funzione Pubblica).
- Art. 19 *“Bandi di concorso”*. Per l'attuazione di questo obbligo si rileva che nell'Allegato B) al d.lgs. n. 33/2013 non è presente una banca dati di riferimento.
- Art. 21 *“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva”*. La pubblicazione dei dati di cui ai co. 1 e 2 è assolta mediante *link* alle banche dati *“SICO”* e *“Archivio contratti del settore pubblico”* (ARAN – CNEL).
- Art. 22 *“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”*. L'Allegato B) al d.lgs. n. 33/2013 contiene i riferimenti alle banche dati *“Patrimonio Pa”* e *“Sique”* che dal 2016 sono confluite nella banca dati *“Partecipazioni”* (Mef-Rgs).
- Art. 28 *“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”*. La pubblicazione dei dati dovrebbe essere assolta con *link* alla banca dati *“Rendiconti dei gruppi consiliari regionali”* (Corte dei Conti).
- Art. 29 *“Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché dei dati concernenti il monitoraggio*

degli obiettivi". La pubblicazione dei dati di cui al comma 1, relativi ai bilanci preventivi e consuntivi, è assolta mediante la Banca dati Amministrazioni pubbliche (BDAP).

- Art. 30 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio*". Si rileva che l'Allegato B) al d.lgs. n. 33/2013 contiene il riferimento alla banca dati "*Rems*". Tuttavia, ad oggi, i dati sul patrimonio immobiliare dello Stato sono contenuti nella nuova banca dati "*Open demanio*", attiva dal 2015 (Agenzia del demanio). I dati riferiti agli immobili gestiti dalle altre amministrazioni confluiscono invece nella banca dati MEF "*Immobili PA*", alimentata a seguito di censimento annuale.

La formulazione letterale della novella induce a ritenere che i collegamenti alle banche dati sopra elencate siano sufficienti ad assolvere agli obblighi di pubblicazione nonostante le stesse banche dati, cui il citato articolo 8 del d.l. n. 19/2026 rinvia, non coprano interamente i dati richiesti dal d.lgs. n. 33/2013, come sopra evidenziato, e non rispettino nemmeno le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento disposte dal medesimo decreto.

3. Criticità rilevate da A.N.AC. in sede di conversione del d.l. n. 19/2026 e nella prima fase di attuazione

Il d.l. n. 19/2026 interviene sul tema della duplicazione degli adempimenti informativi nei portali istituzionali, nelle banche dati nazionali e nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La riforma è certamente apprezzabile per l'intento semplificatorio. L'attuazione della disciplina della trasparenza mediante la piena valorizzazione delle banche dati e del principio "*once only*" – nel solco già tracciato dall'art. 9-bis dello stesso d.lgs. n. 33/2013 – riduce infatti gli oneri amministrativi per le amministrazioni e gli enti, contribuisce a creare valore pubblico, agevolando anche la consultazione e l'accessibilità ai dati e alle informazioni per i cittadini nonché la possibilità di verificare i risultati e gli impatti finali dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Non può, tuttavia, non considerarsi che alcuni profili delle disposizioni introdotte, ad avviso di A.N.AC., richiedano un intervento migliorativo per superare talune criticità applicative e rendere disponibili per le amministrazioni ed enti ulteriori strumenti di semplificazione per l'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Allegato B) del d.lgs. n. 33/2013 non aggiornato

Il nuovo articolo 8 del d.l. n. 19/2026, ai commi 2 e 3, come sopra illustrato, valorizza le banche dati esistenti di cui all'Allegato B) al d.lgs. n. 33/2013 e il portale "*Soldi pubblici*". Il legislatore, tuttavia, non ha tenuto conto che alcune di esse risultano al momento non funzionanti o sostituite da nuove banche dati.

Il Portale "*Soldi Pubblici*", dedicato al monitoraggio della spesa della Pubblica Amministrazione e gestito dall'AGID, risulta non consultabile sul *web* dove appare la dicitura "*in fase di adeguamento*"; ciò anche in considerazione delle recenti evoluzioni dello standard SIOPE e dell'ampliamento dell'offerta informativa *open* della stessa banca dati SIOPE da parte di Banca d'Italia. Nelle more, risulta quindi precluso, da una parte, alle amministrazioni/enti il suo utilizzo per l'attuazione dell'obbligo di cui all'art. 4-bis e, dall'altra parte, ai cittadini – e agli *stakeholder* in generale – l'accessibilità dei dati previsti dalla menzionata disposizione.

La banca dati “*Siquel*” che dovrebbe consentire l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 22 è sostituita dall’applicativo “*Partecipazioni*” del Dipartimento del Tesoro – MEF non citato nell’ Allegato B) al d.lgs. n. 33/2013.

La banca dati “*Rendiconti dei gruppi consiliari regionali*” (R.G.C.) che dovrebbe consentire l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 28 non è rintracciabile sul sito della Corte dei Conti, come invece l’Allegato B) prevede.

L’Allegato B) non contiene, invece, il riferimento al Portale Nazionale del reclutamento “InPa”, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica cui rinviare per la pubblicazione dei dati sui bandi di concorso di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, pur ricompresi fra quelli il cui assolvimento in virtù del d.l. n. 19/2026 può avvenire tramite *link* a banca dati.

Tali incongruenze andrebbero, pertanto, risolte mediante l’aggiornamento dell’Allegato B) al d.lgs. n. 33/2013, al fine di dare una piena effettività al nuovo sistema e consentire il mantenimento di standard di trasparenza analoghi a quelli raggiunti nel periodo antecedente alla novella legislativa.

Disallineamenti rispetto all’ambito oggettivo e alle tempistiche di pubblicazione dei dati

Le banche dati cui l’art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 19/2026 rinvia non coprono interamente i dati la cui pubblicazione è richiesta dal d.lgs. n. 33/2013.

Si consideri in tal senso che la BDAP (i cui dati sono pubblicati sul portale Open BDAP) assolve alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 29, co. 1, relativi ai bilanci preventivi e consuntivi. Restano esclusi i dati di cui ai commi 1-bis (dati su entrate e spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto) e 2 (il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) in quanto non raccolti nella banca dati.

Analogamente, la banca dati SICO contiene i dati la cui pubblicazione è richiesta dai commi 1 e 2 dell’art. 16 e non raccoglie i dati di cui al comma 3 relativi ai tassi di assenza del personale.

A ciò si aggiunga che non tutte le banche dati sono allineate con le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento disposte dal d.lgs. n. 33/2013. Si consideri, in tal senso, che la Banca dati “*Partecipazioni*”, accessibile dal portale servizi web del MEF, relativa agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, rende allo stato disponibili dati fino all’anno 2023, nonostante la pubblicazione prevista dal d.lgs. n. 33/2013 debba essere annuale.

Pertanto, per garantire parità di trattamento, sarebbe opportuno un allineamento tra il d.lgs. n. 33/2013 e le banche dati sotto il profilo dell’ambito oggettivo e delle tempistiche di pubblicazione dei dati.

Regime di trasparenza differenziato per le amministrazioni pubbliche

Un ulteriore aspetto critico attiene alla disparità di trattamento tra i diversi soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 che le nuove disposizioni hanno determinato. In particolare, in base ai nuovi commi 2 e 3 del citato art. 8, i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 che abbiano trasmesso dati, informazioni e documenti alle banche dati/portali assolvono, come sopra illustrato, agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 mediante collegamento ipertestuale alle medesime banche dati.

Gli altri soggetti, invece, che non sono tenuti a trasmettere dati, documenti e informazioni alle banche dati/portali continuano ad assolvere agli obblighi di trasparenza secondo

quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e in base alle indicazioni delle delibere e degli schemi di pubblicazione adottati da A.N.AC., nel rispetto dei criteri di qualità di cui all'art. 6 del medesimo decreto

Il duplice regime descritto determina, quindi, una diversa modalità di attuazione degli obblighi che risulta più onerosa per le amministrazioni ed enti che non sono tenuti a comunicare i dati alle banche dati, rispetto a quelli per i quali valgono le semplificazioni introdotte dal decreto, con conseguente disparità di trattamento.

Vigilanza

Significativi sono gli impatti della novella normativa anche sulla attività di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ad oggi condotta da A.N.AC.

Ad oggi, come noto, la vigilanza svolta da A.N.AC. in materia di trasparenza è tesa ad accertare la corretta e completa pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 dei dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" (sezione AT). A tal fine, sono utilizzati, oltre alle disposizioni del decreto, anche le indicazioni fornite nel tempo dall'Autorità, con particolare riferimento agli allegati alle delibere nn. 1310/2016, 1134/2017, 777/2021, 264/2023, 330/2025 e successive modifiche, che elencano nel dettaglio, per ciascuna sottosezione di primo e secondo livello della sezione AT, i contenuti degli obblighi.

Le nuove modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del d.lgs. n. 33/2013 per i quali l'articolo 8 del d.l. n. 19/2026 circoscrive l'obbligo all'inserimento del *link* in AT alle corrispondenti banche dati esistenti, comportano che A.N.AC. in fase di vigilanza potrà verificare unicamente la pubblicazione del *link* e il corretto funzionamento dello stesso. Non sarà più possibile, invece, contestare eventuali carenze di informazioni o documenti presenti nelle banche dati con un impatto negativo sugli standard di trasparenza e sulla fruibilità delle informazioni allo stato assicurati. Sulla base del dettato normativo, infatti, non è attribuito ad A.N.AC. un potere di intervento sui soggetti che detengono le banche dati di cui all'Allegato B) del d.lgs. 33/2013.

In termini operativi, quindi, la nuova disposizione ha significative conseguenze sull'attività di vigilanza di A.N.AC., traducendosi la verifica dei contenuti pubblicati su AT nella mera verifica dell'esistenza di un *link*, senza possibilità di contestare eventuali carenze di pubblicazione. Si ritiene, inoltre, che qualora il malfunzionamento del *link* alla banca dati non sia addebitabile all'ente vigilato ma al gestore della banca dati stessa, nessun provvedimento di A.N.AC. possa essere adottato nei confronti dell'amministrazione/ente al quale non è consentito l'assolvimento dell'obbligo di trasparenza.

Resta, infine, fermo quanto già rilevato nel paragrafo precedente in ordine ad una disparità di trattamento tra gli enti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, dal momento che l'attività di vigilanza dell'Autorità dovrà inevitabilmente essere svolta seguendo due diverse modalità a seconda che il soggetto possa o meno avvalersi della pubblicazione mediante l'utilizzo della banca dati.

4. Proposte di modifica dell'articolo 8 del d.l. n. 19/2026

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'Autorità ritiene necessario un intervento del Legislatore volto a superare le criticità emerse nell'attuazione delle disposizioni dell'art. 8

del d.l. n. 19/2026 e ad assicurare una maggiore uniformità e razionalizzazione degli obblighi di trasparenza.

Detto obiettivo potrà realizzarsi mediante la valorizzazione della Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT).

Quest'ultima, istituita presso A.N.AC. offre un sistema centralizzato accessibile, standardizzato e facilmente consultabile per i dati sui contratti pubblici e in relazione agli affidamenti in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In tale prospettiva, si propone, quindi, di potenziare il ruolo della PUT anche quale strumento per assicurare la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Tale strumento può essere funzionale per la pubblicazione sia dei dati/informazioni e documenti diversi da quelli trasmessi dalle amministrazioni e dagli enti alle banche dati di cui all'Allegato B) (e portali esistenti), previo relativo aggiornamento, sia per quelli contenuti in tali banche dati da acquisire mediante interoperabilità con le medesime banche dati. In tal modo la PUT rappresenterebbe un'infrastruttura di raccordo e garanzia dell'effettività degli obblighi di pubblicazione nonché un punto di accesso unico e semplificato.

Le amministrazioni/enti potranno così assolvere alla pubblicazione dei dati mediante il solo inserimento sul proprio sito istituzionale, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, del collegamento ipertestuale alla PUT.

Il ricorso alla PUT è ancor più auspicabile per garantire la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti di cui al medesimo decreto trasmessi alle banche dati laddove le stesse siano in fase di adeguamento/manutenzione (come, ad esempio, il Portale *"Soldi pubblici"*), quindi non siano accessibili agli utenti, non contengano tutte le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013, non siano tempestivamente aggiornate.

La PUT potrebbe rappresentare un utile ausilio anche per le amministrazioni/enti non tenuti alla comunicazione dei dati alle banche dati ovviando così alle disparità di trattamento venutesi a creare per effetto della novella normativa tra soggetti tenuti e non alla comunicazione alle suddette banche dati.

Le soluzioni prospettate consentirebbero di semplificare progressivamente gli oneri a carico delle amministrazioni ed enti, garantendo, al contempo, maggiore coerenza, conoscibilità sostanziale e confrontabilità delle informazioni.

Tanto premesso e ritenuto l'Autorità segnala

la necessità di un intervento normativo volto a:

- superare le criticità emerse nell'attuazione della disciplina sulla trasparenza a seguito dell'introduzione dell'art. 8 del decreto-legge 19/2026, nei termini sopra illustrati, mediante la valorizzazione del ruolo della Piattaforma unica della trasparenza (PUT), già istituita presso A.N.AC. quale strumento centralizzato per le amministrazioni ed enti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

- aggiornare l'elenco dell'Allegato B) del d.lgs. n. 33/2013 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del d.lgs. n. 33/2013 per i quali l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ha introdotto nuove modalità di attuazione;
- allineare il d.lgs. n. 33/2013 e le banche dati di cui all'Allegato B) sotto il profilo dell'ambito oggettivo e delle tempistiche di pubblicazione dei dati.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 7 luglio 2026

Il Presidente
Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 luglio 2026
Il Segretario, Valentina Angelucci

Firmato digitalmente.